

REGOLAMENTO (CE) N. 624/1999 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 1999

che modifica il regolamento (CEE) n. 1713/93 recante modalità particolari per l'applicazione del tasso di conversione agricolo nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 5, l'articolo 9, paragrafo 6 e l'articolo 36, paragrafo 6,visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro ⁽³⁾, in particolare l'articolo 9,considerando che, a seguito dell'introduzione dell'euro, il regolamento (CE) n. 2799/98 ha istituito un nuovo regime agromonetario; che, in conseguenza di ciò, l'applicazione di taluni fatti generatori stabiliti dal regolamento (CEE) n. 1713/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità particolari per l'applicazione del tasso di conversione agricolo nel settore dello zucchero ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 59/97 ⁽⁵⁾, è divenuta inutilmente complessa, in particolare a causa della quotidiana modifica dei tassi di cambio degli Stati membri che non aderiscono all'euro; che occorre semplificare l'applicazione dei fatti generatori per consentire una gestione efficace del sistema, rispettando nel contempo i criteri enunciati all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2799/98;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1713/93 è modificata come segue.

1) Il testo del punto V è sostituito dal seguente:

«V. Regime di compensazione delle spese di magazzinaggio

Contributo spese di magazzinaggio di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81

Tasso applicabile il primo giorno del mese successivo al mese dello smercio del quantitativo in causa, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1998/78».

2) Il testo del punto VIII è sostituito dal seguente:

«VIII. Restituzioni alla produzione per i prodotti utilizzati dall'industria chimica

Restituzioni alla produzione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1785/81

Tasso applicabile un mese dopo il giorno del ricevimento della domanda del titolo di restituzione da parte dell'organismo competente, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1729/78».

⁽¹⁾ GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU L 159 del 3. 6. 1998, pag. 38.⁽³⁾ GU L 349 del 24. 12. 1998, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 94.⁽⁵⁾ GU L 14 del 17. 1. 1997, pag. 25.

3) Il testo del punto X è sostituito dal seguente:

«X. Aiuto d'adattamento all'industria di raffinazione

Aiuto previsto all'articolo 9, paragrafo 4
ter, del regolamento (CEE) n. 1785/81

Tasso applicabile il primo giorno del
mese successivo al mese della raffina-
zione del quantitativo di zucchero
greggio in causa, per lo Stato membro in
cui è stata effettuata la raffinazione».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

I punti 1 e 2 dell'articolo 1 sono applicabili a partire dal 1° gennaio 1999. Il punto 3 dell'articolo 1 è applicabile a partire dal 1° marzo 1999.

Tuttavia, su richiesta degli interessati, le disposizioni sostituite dal presente regolamento si applicano a tutte le operazioni effettuate nel corso del periodo compreso tra le date di entrata in applicazione e la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione
